

RISPOSTA DI MAURO IENGO – RESPONSABILE FISCO E LEGISLAZIONE DI LEGACOOP NAZIONALE

Buongiorno a tutti.

Ho letto con attenzione il documento che il Vostro Dipartimento ci ha trasmesso e l'ho trovato interessante e completo di informazioni. L'unico tema che forse meritava un tono diverso è quello del bilancio straordinario. Non è stato mai semplice correggere il codice civile e, per quel problema, che comunque richiedeva un intervento legislativo, ci siamo riusciti solo dopo pochi anni dalla entrata in vigore della riforma

Ciò detto, guardiamo al futuro.

Io penso che non si debba fare molto affidamento alla risposta data nel 2000 al quesito posto da Legacoop. Sono passati molti anni. C'è stata una riforma societaria che ha introdotto la prevalenza mutualistica, una conseguente riforma del regime fiscale e, soprattutto, la riforma delle imprese sociali.

In sintesi, il mio parere è che i circoli cooperativi potranno avere nel prossimo futuro due possibili percorsi in ragione delle reali attività che svolgono o intendono svolgere:

1. mantenere la qualifica di cooperativa sociale (per i circoli che già sono così qualificati) o convertirsi in cooperativa sociale qualora le attività possano essere ricondotte a quanto previsto dall'articolo 2, lettera d), del d.lgs 112/2017 (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa). Si tratta infatti di una delle categorie di attività di interesse generale che sono state esplicitamente estese nel novero delle attività che le cooperative sociali di tipo a) possono svolgere. In particolare, appare molto interessante l'ultimo inciso della lettera d) quando si riferisce alle "attività culturali di interesse sociale con finalità educativa". Dalla lettura degli identikit dei circoli riportati nel documento, a me pare che molti vi possano rientrare;

2. qualificarsi quale impresa sociale assumendo una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 2 del d.lgs 112/2017. Ciò darebbe la possibilità ai circoli cooperativi di ritrovare una spinta nuova e di evitare i vincoli previsti dalla normativa cooperativistica in materia di prevalenza mutualistica. L'unica attenzione da raccomandare è quella relativa alla categoria dei volontari, il cui numero non può essere rapportato a quello dei soci, ma a quello dei lavoratori.

Sono appunti provvisori che richiedono approfondimento e valutazione caso per caso.

Troviamo l'occasione per sviluppare tutti i temi

A presto,

Mauro Iengo - Responsabile Fisco e Legislazione di Legacoop.